

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento	4
ALLEGATO (<i>Prime ipotesi di modifica del Regolamento formulate dai relatori Fornaro e Iezzi</i>)	11

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 13.34.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prima di dar corso alle comunicazioni relative alla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento desidera dar conto alla Giunta di una questione sopravvenuta nella mattinata.

È testé pervenuta, infatti, una richiesta di integrazione della Giunta da parte del Gruppo Azione, che non ha un proprio rappresentante nella Giunta per il Regolamento.

Al riguardo richiama quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento, a norma del quale la composizione della Giunta può essere integrata dal Presidente, previo parere della Giunta stessa, ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i Gruppi.

Dà conto quindi che nel corso della legislatura la composizione della Giunta è già stata integrata in due occasioni, su richiesta dei Gruppi interessati: rispetti-

vamente, in coincidenza dell'insediamento della legislatura, sulla base del parere della Giunta del 26 ottobre 2022, con il componente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe e successivamente, sulla base del parere del 23 novembre 2022, con i componenti dei rappresentanti dei Gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati, costituitisi in deroga al requisito numerico minimo. Le suddette integrazioni sono state disposte – sebbene il Regolamento non le imponesse – al fine di assicurare la massima rappresentatività dell'organo, considerato, in particolare, l'avvio di un ampio processo di riforma del Regolamento.

Coerentemente con questi criteri, ritiene che anche l'odierna richiesta debba essere accolta, garantendo così il concorso di tutti i Gruppi al percorso di riforme regolamentari avviato.

Analogamente a quanto accaduto in altre analoghe occasioni, al fine di mantenere l'equilibrio del rapporto numerico complessivo fra maggioranza e opposizioni, è necessario altresì procedere all'integrazione della Giunta anche con un ulteriore deputato di maggioranza, da individuarsi nell'ambito del Gruppo Fratelli d'Italia.

Nessuno chiedendo di intervenire, prende atto dell'assenza di obiezioni alla proposta di integrare la composizione della Giunta

con un componente del Gruppo Azione e con un componente aggiuntivo del Gruppo Fratelli d'Italia, cui darà quindi seguito procedendo alla nomina dei suddetti componenti nei prossimi giorni.

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, come già preannunciato, ha convocato l'odierna riunione per fare il punto e adottare le conseguenti decisioni rispetto agli esiti dell'istruttoria svolta dai relatori Fornaro e Iezzi e dal gruppo di lavoro informale sul secondo procedimento di riforma del Regolamento, composto, oltre che dai relatori, da un rappresentante per ciascun altro Gruppo.

Si tratta di un procedimento avviato un anno fa nella riunione del 18 gennaio 2023, subito dopo l'approvazione, nel novembre precedente, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei deputati. In tale riunione aveva indicato alcuni possibili obiettivi della riforma e aveva invitato i Gruppi a presentare le loro proposte; poi, nel mese di aprile, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro informale, anche al fine di favorire il più ampio dispiegarsi del confronto tra le forze politiche e, con esso, la formazione – anche in via successiva sui diversi temi – delle convergenze necessarie ad assicurare un esito positivo al percorso di riforma.

Il gruppo di lavoro si è riunito più volte sotto l'impulso dei relatori i quali, come essi stessi hanno anticipato nella riunione dell'8 novembre, hanno proceduto all'elaborazione di un testo, che ora può essere messo a disposizione di tutti i membri della Giunta (*vedi allegato*).

Prima di dare la parola ai relatori per illustrare, ove lo ritengano, i contenuti dell'articolato, a beneficio soprattutto dei colleghi della Giunta che non hanno partecipato al gruppo di lavoro, desidera sottolineare come il testo affronti alcune delle questioni che da tempo sono state indicate come meritevoli di modifiche re-

golamentari, in particolare quelle ritenute all'origine di alcune farraginosità e di una certa irrazionalità del lavoro parlamentare, dovute all'anacronismo di alcuni aspetti delle procedure. Si riferisce, ad esempio, alla lunghezza dei tempi di intervento o all'attuale configurazione della fase di discussione degli articoli o al tema dello svolgimento degli ordini del giorno, rispetto ai quali il testo propone alcune soluzioni.

Reputa questo testo il frutto di un ottimo lavoro dei relatori e un'importante, concreta base di discussione, perché contiene proposte apprezzabili nel segno della semplificazione e razionalizzazione delle procedure. Esso, per una scelta istruttoria, non pone mano a tutti i temi che, nel tempo, si sono imposti nel dibattito parlamentare sulle riforme, con particolare riferimento all'aggiornamento delle norme considerate da tutti come più « datate » e forse non più sostenibili per garantire quei caratteri di efficacia e tempestività della decisione parlamentare richiesti ad un Parlamento moderno, in linea, peraltro, con proposte di modifica al Regolamento avanzate, già da più legislature, dalle diverse forze politiche; o anche con riferimento al filone del rafforzamento del cosiddetto statuto dell'opposizione. Vi sarà il modo di discutere di tali temi nel prosieguo dei lavori.

La proposta dei relatori è l'indispensabile testo-base, ovviamente suscettibile di modifiche e di implementazione, sul quale fondare la discussione: ad esso i soli membri della Giunta potranno presentare emendamenti, sui quali – con il contributo dei relatori Fornaro e Iezzi – potrà svolgersi il confronto.

Preannuncia quindi di considerare opportuno stabilire un termine congruo per la presentazione degli emendamenti, che dunque potrà avvenire entro il prossimo 16 febbraio.

Invita dunque i relatori a prendere la parola.

Federico FORNARO, *relatore*, dopo aver rammentato che il lavoro in seno al gruppo informale ha consentito lo svolgersi di un confronto dei relatori con buona parte dei

membri della Giunta, desidera in questa sede soffermarsi sul metodo che ha portato alla stesura del testo ora reso noto a tutti i componenti della Giunta e che risulta inevitabilmente correlato al tema degli emendamenti da presentare al testo medesimo.

Al riguardo ricorda, infatti, che esso vede la luce nell'ottica delineatasi da subito all'inizio di questo percorso e cioè che si debba procedere in una logica a due fasi; questo testo si riferisce alla prima fase nella quale non vi era l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma organica del Regolamento, ma quello, più ristretto, di individuare, all'insegna della massima condivisione possibile, interventi chirurgici di modifica del Regolamento idonei comunque a fluidificare i procedimenti parlamentari, senza tuttavia mettere mano in questa prima fase a nodi sistemici quali il decorso delle 24 ore prima della votazione sulla questione di fiducia o la disciplina di esame dei decreti-legge. Una volta conclusa questa fase ed assicurata l'approvazione di questo primo testo, da subito si può ripartire affrontando temi di maggiore portata istituzionale al fine di potenziare strutturalmente l'efficacia delle procedure parlamentari.

Ciò ricordato, ritiene dunque che l'immissione dei temi suddetti sul tavolo del confronto di questa prima fase attraverso le proposte emendative determinerebbe un'inevitabile compromissione di questo progetto e dell'articolazione prefigurata.

Passando quindi ad illustrare il contenuto delle modifiche contenute, segnala in primo luogo la modifica riguardante la durata massima degli interventi, stabilita in via generale all'articolo 39 del Regolamento, ridotta dagli attuali 30 a 10 minuti, senza che tuttavia ciò comporti un riflesso di compressione dei tempi disponibili per i Gruppi nel contingentamento della discussione generale per effetto della correlata modifica all'articolo 24 del Regolamento e salvaguardando comunque una durata maggiore per la discussione di determinate categorie di atti e provvedimenti di particolare rilievo istituzionale. Se di talune modifiche conte-

nute nel testo la *ratio* è da rinvenirsi nella esigenza di tramutare in norme di diritto positivo prassi stabilmente consolidate, un altro filone di intervento inerisce ad aspetti regolamentari, quali la durata della sospensione in caso di mancanza del numero legale o la durata del preavviso in caso di votazioni mediante procedimento elettronico, che giudica ormai del tutto irragionevoli e che consentirebbero un primo recupero di spazi di lavoro dell'Assemblea non solo simbolici. Un intervento certamente rilevante riguarda la riscrittura della disciplina relativa alla discussione degli articoli di un progetto di legge, che risulta quindi nel testo proposto significativamente concentrata; se è consapevole che si tratta di una fase non particolarmente utilizzata dell'iter di esame in Assemblea dei progetti di legge, ricorda che essa si presta tuttavia ad un potenziale ostruzionistico certamente significativo e che viene quindi meno, consentendo ai Gruppi di organizzare i propri interventi nella discussione in modo più selettivo e fruttuoso. Non banale è analogamente l'intervento sulla disciplina degli ordini del giorno, che viene rivista per più aspetti, a cominciare dal termine di presentazione che viene arretrato – sulla scorta della prassi invalsa in caso di posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge – ad un momento preventivamente stabilito dal Presidente e salvaguardando comunque le situazioni nelle quali si renda necessario presentare questo tipo di atto parlamentare oltre il termine prestabilito. Si affronta altresì, oltre che il tema della lunghezza degli ordini del giorno, anche un altro aspetto che sovente si rivela ostruttivo della fluidità del procedimento, e cioè l'aspetto della votazione, escludendo la possibilità di votare gli ordini del giorno accolti dal Governo nel testo originario del proponente e quella di votare per parti separate questo tipo di atti. Analogamente l'intervento, pure ristretto, sulle mozioni mira innanzitutto ad incidere sulla lunghezza dei testi di questi atti attraverso la definizione di un limite di parole,

sul quale si è discusso in seno al gruppo di lavoro, e che nella formulazione qui proposta si riferisce alla parte premissiva e non anche alla parte dispositiva, rispetto alla quale, incidentalmente, segnala il profilarsi di una tendenza governativa ad avvalersi di formule di riscrittura – quali «impegna il Governo a valutare l'opportunità»- mutate dall'esperienza degli ordini del giorno e che indeboliscono il vincolo dell'atto di indirizzo in modo incompatibile con la natura delle mozioni. Vi è poi anche per le mozioni il tema della votazione per parti separate del quale viene rivista la sua esperibilità, al fine di evitarne l'uso strumentale a danno dei proponenti.

Ribadisce che all'interno di questo quadro di modifiche non vi sono misure certo che stravolgono il sistema, ma sottolinea che la loro adozione complessiva sarebbe un fattore di scioglimento di alcune viscosità procedurali, cui far seguire un intervento più strutturale nella seconda fase. Conferma la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto costruttivo, avendo di mira l'obiettivo di restituire centralità al lavoro parlamentare, nel quale vi sia un equo bilanciamento tra le esigenze della maggioranza e del Governo di poter contare su tempi certi delle deliberazioni parlamentari e la – egualmente meritevole – esigenza di tutela dei diritti delle opposizioni, nella consapevolezza del fisiologico avvicendamento delle forze politiche nei ruoli di maggioranza e di opposizione.

Igor IEZZI, *relatore*, evidenzia come si sia giunti al testo in esame al termine di un percorso di approfondimento certamente non breve e non semplice, ma comunque lineare in quanto finalizzato ad individuare le misure di intervento riformatore di generale condivisione tra le forze politiche, alla cui adozione far seguire una ulteriore iniziativa inerente a temi politicamente più controversi.

Giunti a questo punto, tuttavia, è emersa l'esigenza di compiere un ulteriore progresso nella definizione del perimetro dell'intervento; a tal fine può risultare utile anche questo spazio temporale previsto

per la presentazione degli emendamenti e che può essere utilizzato per un confronto politico nel quale i Gruppi possano interloquire in vista dell'allargamento del suddetto perimetro ad altri temi meno pacifici, certamente in un'ottica di auspicabile condivisione alla quale lui personalmente e il suo Gruppo non mancheranno di concorrere.

Antonio BALDELLI, associandosi all'apprezzamento e ai ringraziamenti formulati dal Presidente nei confronti del relatore, tiene a ricordare – a beneficio soprattutto dei colleghi che non facevano parte del gruppo di lavoro – che sul testo oggi presentato già in seno al gruppo di lavoro ha inteso rappresentare la valutazione – condivisa dagli altri Gruppi di maggioranza – circa la necessità di allargare l'oggetto delle modifiche per includervi alcune questioni che giudica di primaria importanza; attraverso dunque il percorso procedurale individuato dal Presidente mediante l'avvio della procedura emendativa sul testo originario, potranno dunque essere immessi nel dibattito e nel confronto politico tali temi, sui quali ritiene che vi sia tra i Gruppi di maggioranza una visione comune. Del resto all'esigenza di introdurre modifiche regolamentari che conferiscono maggiore certezza dei tempi delle deliberazioni parlamentari e una maggiore capacità di risposta delle istituzioni parlamentari rispetto alle esigenze di una società in continua evoluzione alludono anche molti dei soggetti che sono stato finora auditi dai Comitati per la legislazione delle due Camere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che i due organi stanno svolgendo congiuntamente.

Valentina D'ORSO, scusandosi per essere sopraggiunta a riunione avviata della Giunta in ragione di un concomitante impegno nella Commissione Giustizia di cui fa parte essendo anche rappresentante di Gruppo, tiene a ripercorrere i momenti salienti della discussione svoltasi in seno al gruppo di lavoro e che non è potuta giungere ad una compiuta conclusione, stante

la posizione del Gruppo di Fratelli d'Italia che ha indicato l'esigenza di intervenire su alcune questioni regolamentari che esulavano del tutto dai temi tracciati dal testo presentato dai relatori.

Tale testo risultava a suo avviso certo non immune da valutazioni critiche e perciò preannuncia dunque ora l'intenzione di presentare emendamenti riferiti alle disposizioni in esso contenute; ma il confronto su di esso che avrebbe potuto condurre al suo perfezionamento e alla sua condivisione, non ha, invece, avuto modo di dispiegarsi proprio in ragione dell'atteggiamento assunto dal Gruppo di Fratelli d'Italia; se ora dunque – a quanto ha inteso comprendere ascoltando l'intervento del collega Baldelli – vi è l'intenzione di allargare lo spettro a temi non compresi nel testo, parallelamente l'azione emendativa del suo Gruppo si estenderà ad ampio raggio non limitandosi alle proposte già avanzate, ma intervenendo a proporre la costruzione di un organico e compiuto Statuto delle opposizioni che faccia da contrappeso alle misure regolamentari che la maggioranza intendesse intraprendere.

Esplicita quindi in schiettezza tale intenzione emendativa che si riferirà anche, come detto, al testo delle proposte contenute nel documento dei relatori, non essendo stato possibile espletare questo lavoro di affinamento nella sede del gruppo di lavoro e che, ove portato a conclusione, in una logica di progressiva discussione, avrebbe potuto consegnare alla Giunta un testo maggiormente condiviso.

Francesca GHIRRA nell'associarsi alla ricostruzione della collega D'Orso relativa all'andamento del confronto in seno al gruppo informale e all'esito che ne è conseguito per effetto della posizione assunta dal Gruppo Fratelli d'Italia, ritiene che il lavoro di affinamento che non si è potuto svolgere potrebbe aver luogo ora in seno alla Giunta per effetto di emendamenti che si riferiscano testualmente alle modifiche prospettate; invita pertanto i Gruppi di maggioranza a tenere un atteggiamento di responsabilità evitando l'allargamento a temi conflittuali, che pre-

giudicherebbe il percorso che si era prospettato attraverso due fasi e vanificherebbe il lavoro fin qui effettuato.

Maria Anna MADIA, facendo seguito agli interventi delle colleghe D'Orso e Ghirra, ritiene in estrema franchezza che si prospettino ora alla Giunta due strade alternative: la prima, quella, a suo avviso, di buonsenso, seguendo la logica dichiarata fin dall'inizio di due percorsi di modifica del Regolamento da svolgersi in successione, condurrebbe all'instaurarsi di un clima di reciproca fiducia qualora si rimanga nell'alveo delle modifiche individuate nel testo; la seconda, con l'ampliamento già da ora alle questioni di ordine strutturale, che dovrebbero essere affrontate in un secondo momento, sarebbe, invece, dannosa, a suo avviso, per un duplice profilo. Il primo in quanto sarebbe impedita l'approvazione in tempi rapidi di un primo pacchetto di riforme che sarebbe un avanzamento importante nello svecchiamento delle procedure; il secondo sarebbe costituito dalla rottura di quel clima di fiducia cui invece dovrebbe prestarsi attenzione nella prosecuzione dell'attività di una legislatura ancora giovane e che, ove mantenuto, potrebbe condurre ad un lavoro fruttuoso anche nella seconda fase del procedimento di modifica del Regolamento.

Mauro DEL BARBA esprime il proprio orientamento favorevole al testo elaborato dai relatori, trattandosi di un lavoro che risulta volto ad attribuire al lavoro parlamentare maggiore efficacia e razionalità così da arrestare, almeno in parte, il rischio, sempre più crescente con il trascorrere delle legislature, di un Parlamento dequalificato ad una sorta di « votificio », privo di reale dialettica politica e capacità di interlocuzione. Si tratta di un rischio – non risolvibile sul piano esclusivamente regolamentare – da cui, a suo avviso, non vanno esenti neppure le Commissioni parlamentari, atteso che persino in tali sedi, caratterizzate da maggiore flessibilità ed informalità del lavoro rispetto all'Assemblea, non sempre è sem-

plice entrare davvero nel merito delle questioni ed avere con il Governo un'interlocuzione reale ed effettiva, ad esempio, in ordine alle ragioni sottese all'espressione di un parere negativo su un determinato emendamento. In proposito, ricorda come invece, in tempi neppure tanto risalenti, ossia nel corso della XVII legislatura, durante una sessione di bilancio svoltasi in prima lettura al Senato, si fosse tenuta una discussione serrata e puntuale fra parlamentari, anche di minoranza, e Governo all'esito del parere espresso sugli emendamenti e sulle relative motivazioni. Ciò premesso, ritiene che le modifiche contenute nel testo proposto, adeguando la lettera del Regolamento a prassi ormai da tempo consolidate e razionalizzando i tempi e le modalità di alcune discussioni, consentiranno ai parlamentari, tutti, non solo quelli di minoranza, di lavorare con maggiore razionalità e di andare più efficacemente al nodo delle questioni da affrontare, recuperando almeno in parte il senso del ruolo del parlamentare.

Essendo dunque consapevole che tale testo, come chiarito dal collega Fornaro, non incide su questioni più strutturali e rilevanti per realizzare le evocate finalità di efficacia e razionalità, auspica quindi che la condivisione delle modifiche avanzate possa segnare l'inizio di un più ampio lavoro riformatore che, con reciproca fiducia, tutti i componenti della Giunta possano impegnarsi a svolgere d'ora innanzi. Sul punto, infatti, dichiara di ritenere del tutto ragionevoli gli ulteriori temi di intervento evocati, facendo fin da subito presente che tali questioni troverebbero, da parte del proprio Gruppo, immediata attenzione, affinché possano essere definite a seguire nel tempo più breve possibile. Se, infatti, ritiene, da un lato, certamente giusto ed opportuno procedere ad interventi di « oliatura » del Regolamento, quali sono le modifiche proposte nel testo dei relatori, dall'altro, tiene a ribadire che si tratterebbe di interventi di assai ridotto impatto, se non tempestivamente seguiti da altre modifiche che possano affrontare questioni ben più strut-

turali e rilevanti per il corretto svolgimento del lavoro parlamentare.

Alessandro COLUCCI ringrazia i relatori per il lavoro svolto con l'elaborazione di un testo, che non manca certo di apprezzare in quanto rappresenta un progresso rispetto alla farraginosità delle attuali procedure, e sul quale preannuncia l'intenzione di riproporre temi di modifica già segnalati dal suo Gruppo. Al contempo, peraltro, auspica che con la fase emendativa che si va ad aprire si possa tenere conto dell'opportunità di valutare di introdurre anche alla Camera dei deputati alcune modifiche regolamentari che, ormai da diversi anni, sono state approvate al Senato della Repubblica e che stanno producendo determinati risultati. Sul punto, invita gli altri colleghi a cogliere l'opportunità che deriva dal fatto che si tratta di riforme approvate nell'altro ramo del Parlamento ormai da diversi anni e sulle cui conseguenze, pertanto, si ha piena contezza; auspica, perciò, che nel corso dei lavori della Giunta possa aprirsi una riflessione in ordine all'opportunità di recepire alcune di queste riforme, cercando, al contempo, di trovare un'intesa che possa essere la più ampia possibile sul punto. Tiene a sottolineare, infine, il fatto che, in ragione della fisiologica alternanza maggioranza-opposizione, la più ampia possibile condivisione delle riforme regolamentari costituisce un importante elemento da tenere in considerazione senza avere, cionondimeno, remore nel presentare, e discutere insieme, emendamenti che vadano ad incidere anche su elementi ulteriori rispetto a quelli già toccati dai relatori nel testo e che comunque risulteranno senza dubbio volti a migliorare la qualità del lavoro parlamentare.

Federico FORNARO, *relatore*, intervenendo su un aspetto relativo eminentemente all'organizzazione dei lavori, fa presente come il termine di presentazione degli emendamenti del 16 febbraio sia stato indicato dal Presidente sul presupposto del mantenimento del perimetro

attualmente individuato nel testo, sicché tale scadenza temporale risulta logicamente e implicitamente riferita a proposte emendative che intervengano sugli stessi articoli, o comunque sui medesimi argomenti, toccati da tale testo. A suo avviso, pertanto, tale termine non risulterebbe più congruo ove, diversamente da quanto da lui auspicato, l'intenzione – del tutto legittima – di alcuni componenti sia invece quella di presentare proposte emendative che amplino notevolmente il perimetro del testo, toccando anche altri argomenti, ben più strutturali e politicamente più divisivi. Peraltro, ove si ritenesse di percorrere questa seconda strada, con cui si procederebbe ad una riforma più generale del Regolamento nel suo complesso, risulterebbe di fatto abbandonato l'approccio, finora seguito dalla Giunta, che distingue una prima fase, più condivisa, di generica « oliatura » del Regolamento, da un'altra, presumibilmente caratterizzata da una maggiore dialettica politica, di riforma più strutturale; in tal modo, infatti, il lavoro di riforma nella sua interezza finirebbe per concentrarsi in un'unica fase, certamente più complessa da gestire, con un numero di emendamenti assai elevato e che impegnerebbe la Giunta a lungo, senza la certezza di approvare le piccole, ma certamente utili e significative, modifiche proposte nel testo in esame.

Igor IEZZI, *relatore*, nel dichiarare di non condividere quanto espresso dal collega Fornaro nel suo ultimo intervento, reputa come, invece, si aprano alla Giunta due possibili strade, egualmente percorribili: quella, sinora seguita, dell'elaborazione di un testo che *ab origine* possa avere il più ampio consenso dei Gruppi parlamentari e quella emendativa vera e propria, in cui ciascun componente presenta in autonomia i propri emendamenti, anche se questi si pongono al di fuori del perimetro tracciato dal testo. Questa seconda strada, tuttavia, non preclude la possibilità di trovare ampia condivisione fra i Gruppi nella fase successiva di esame e votazione degli emendamenti, sicché la scelta di seguire questo *modus operandi*,

diversamente da quanto affermato dal collega Fornaro, a suo avviso, non pone affatto a rischio il lavoro finora svolto e che ha portato all'elaborazione del testo oggi proposto. In tale prospettiva, ritiene che il termine indicato dal Presidente per la presentazione degli emendamenti sia del tutto congruo per permettere una piena interlocuzione di natura essenzialmente politica fra i Gruppi, così da consentire di definire con chiarezza il quadro politico e metodologico nel quale proseguire l'attività emendativa della Giunta.

Antonio BALDELLI, nell'esprimere la propria piena adesione all'intervento del collega Iezzi, tiene a sottolineare come, diversamente da quanto sostenuto dalla collega D'Orso, Fratelli d'Italia non ha affatto cambiato in modo unilaterale l'ordine delle priorità del gruppo di lavoro ma, invece, presa visione dell'apprezzabile lavoro dei relatori, ha semplicemente ritenuto che fosse necessario aggiungere degli ulteriori elementi qualificanti.

Dichiara inoltre di accogliere con favore l'invito formulato dalla collega Madia a mantenere un clima di reciproca fiducia nello svolgimento del lavoro di riforma ma, al contempo, ribadisce come tale fiducia non possa avere l'effetto di inibire le prerogative di ciascun componente di introdurre, nella fase emendativa, anche altri temi rispetto a quelli già individuati nel testo. Peraltro, sul punto, in linea con quanto sostenuto dal collega Iezzi, fa presente come potrebbe realizzarsi un'ampia condivisione fra i Gruppi anche nella fase successiva di esame e votazione degli emendamenti; in proposito, ritiene, ad esempio, che la convergenza già manifestata in passato dal Partito Democratico sull'abolizione delle ventiquattro ore successive alla posizione della questione di fiducia, contenuta anche in proposte di modifica regolamentare, lascerebbe presagire la possibilità di giungere su tale aspetto ad un accordo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, assicura che sarà cura della Presidenza valutare la situazione dopo la scadenza del

termine di presentazione degli emendamenti, in particolare verificando quali siano gli ambiti di intervento da essi investiti e riservandosi, ove si rendesse necessario, di riconsiderare un'eventuale riapertura del termine.

Ciò detto, auspica che anche nello svolgimento di questa fase del procedimento di modifica del Regolamento, nel corso della quale proseguirà il dialogo e il confronto politico anche per via informale, possa preservarsi uno spirito di massima

condivisione, che muova anche dalla consapevolezza della fisiologica mutevolezza delle posizioni delle forze politiche nel ruolo di maggioranza e di opposizione nel succedersi delle diverse legislature e che conduca quindi all'elaborazione di misure di riforma del Regolamento che abbiano come obiettivo comune la ricerca della maggiore funzionalità di questo ramo del Parlamento.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**PRIME IPOTESI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
FORMULATE DAI RELATORI FORNARO E IEZZI**

**(Riunione del Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma
del Regolamento del 4 ottobre 2023)**

I N D I C E

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea	12
Durata degli interventi	12
ART. 39	12
ART. 24	12
ART. 83	13
Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale	14
ART. 47	14
Preavviso	15
ART. 49	15
Discussione sul complesso degli emendamenti	16
ART. 85	16
Ordini del giorno	19
ART. 88	19
Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo	20
ART. 110	20
ART. 114	20
ART. 118	20

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea.***Durata degli interventi*****ART. 39.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.	2-4. <i>Identici.</i>
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.	
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.	
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale . È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

ART. 24.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
--	--

ART. 83.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale

ART. 47.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti , oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Preavviso

ART. 49.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione sul complesso degli emendamenti

(Nell'ambito dell'obiettivo del miglioramento della qualità della legislazione potranno essere valutate proposte volte al rafforzamento del ruolo del Comitato per la legislazione nel procedimento legislativo)

ART. 85.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.
1- <i>bis</i> . Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	1- <i>bis</i> . Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli , se la loro particolare importanza lo richieda.	2. Un deputato per ciascun Gruppo * può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.	3. <i>Abrogato.</i>
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	4. <i>Abrogato</i>

* Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.

<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato.</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ri-</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p>tenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione peralzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	
---	--

Ordini del giorno**ART. 88.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p>1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.</p>
	<p>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.</p>
<p>2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. <i>(la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)</i></p>

Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo**ART. 110.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

ART. 114.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori .

ART. 118.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.	1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110 , che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.